Istituto Comprensivo Statale "ANNA FRANK"
SCUOLA DELL' INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Tel. +39 0922 60 31 98 - www.icsfrankag.edu.it - e-mail: agic820005@istruzione.it - PEC: agic820005@pec.istruzione.it
Via Matteo Cimarra, 5/A - 92100 ***AGRIGENTO***
codice fiscale 80004590842 - codice univoco UFRPFL

Circ. N.95 / 2026-2027 **Agrigento, 28/10/2026**

I.C.S. "A. FRANK"-AGRIGENTO
Prot. 0016267 del 28/10/2026
VII-4 (Uscita)

Al Personale Docente
Al personale ATA
Al Direttore S.G.A.
SEDE

Oggetto: Modalità di fruizione dei permessi brevi e recupero ore.-

L'art. 16 del C.C.N.L dispone che, compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore giornaliere.
Il numero di ore di permesso breve è commisurato al numero di ore settimanali d'insegnamento/di servizio:

- Personale ATA n.36 ore in un anno scolastico;
- docenti scuola dell'infanzia n.25 ore in un anno scolastico;
- docenti scuola primaria n.24 ore in un anno scolastico;
- docenti scuola secondaria n.18 ore in un anno scolastico.

Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.

Il permesso breve spetta a tutto il personale, sia che essi siano con contratto a tempo determinato, indeterminato, con orario intero o in stato di part time, o impiegati su spezzone orario.

I permessi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione o di servizio, devono avere una durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero e in ogni caso non possono superare le due ore per quanto attiene al personale docente. La concessione dei permessi è subordinata alle esigenze di servizio e alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.

Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio; il recupero è regolato da una norma contrattuale contenuta nell'art. 16 comma 3 del C.C.N.L. scuola; in questa norma è scritto: "il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare il docente in permesso", mentre per quanto attiene al personale ATA il recupero potrà avvenire in una o più giornate e comunque nel rispetto delle esigenze organizzative della scuola.

Secondo tale normativa, i permessi orari (fino a un massimo di 2 ore giornaliere per i docenti) comportano sempre l'obbligo di recupero entro i due mesi successivi. Si precisa che tale obbligo si applica anche quando il permesso coincide con attività funzionali come consigli di classe, collegi o programmazioni.

La normativa contrattuale, infatti, non prevede eccezioni basate sulla motivazione; pertanto, anche la presentazione di un certificato medico non esonera dal recupero, poiché la certificazione non trasforma il permesso breve in assenza per malattia (la quale, per sua natura, copre l'intera giornata lavorativa). In sintesi, ogni assenza oraria che non venga formalizzata come assenza per malattia, per l'intera giornata, resta configurata come permesso breve, con il conseguente dovere di restituire le ore non prestate.

Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente verrà emesso un provvedimento amministrativo finalizzato ad operare una trattenuta stipendiale di una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.

Per i docenti la fruizione del permesso potrà essere legittimamente rifiutata nel momento in cui la Dirigente non potrà procedere con la copertura delle classi in cui l'insegnante dovrebbe essere in servizio con altri docenti della scuola.

Per quanto attiene al personale ATA la concessione è subordinata alla **compatibilità con le esigenze di servizio** della scuola. Il che significa che il funzionamento dei servizi generali e amministrativi deve essere comunque garantito.

MODALITA' DI RICHIESTA

I permessi brevi, dovranno essere preventivamente richiesti (almeno 3 gg prima), salvo eventi eccezionali e imprevisti, compilando l'apposita sezione sulla piattaforma **ARGO Personale**: della richiesta di fruizione del permesso dovranno essere informati i responsabili di plesso e per quanto attiene al personale ATA, il Direttore SGA.

Allegati:

1. Procedura di fruizione dei permessi su ARGO Personale

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Carmela Campo
Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.

CARMELA CAMPO
28.10.2026
11:34:07 CET